

PS2480 - BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO

Provvedimento n. 23710

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito anche "BNL"), in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società, che esercita l'attività di banca commerciale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 un fatturato, calcolato applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, pari a circa 9 miliardi di euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne le modalità con cui il professionista ha informato la clientela dell'esistenza e dell'entità della voce commissionale "diritti di istruttoria" in relazione a pratiche di affidamento e agli scoperti di conto corrente.

3. In particolare, con segnalazioni pervenute nell'ottobre 2008 e aprile 2011, due consumatori hanno segnalato l'addebito in conto corrente di spese per "diritti di istruttoria", della cui esistenza non sarebbero stati preventivamente informati.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

Attività preistruttoria

4. Sono state effettuate richieste di informazioni a BNL nel dicembre 2008 e agosto 2009, alle quali la Parte ha dato riscontro rispettivamente nel febbraio 2009 e novembre 2009. Nel gennaio 2011 è stata effettuata una ulteriore richiesta di informazioni alla quale la Parte non ha dato riscontro.

Attività istruttoria

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 12 marzo 2012 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS2480 per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. In tale sede, veniva in particolare contestato che l'assenza di una comunicazione chiara e completa circa l'esistenza e l'entità delle commissioni per "diritti di istruttoria", nonché delle loro variazioni nel tempo, rappresenterebbe una omissione informativa rilevante, che impedirebbe al consumatore di valutare compiutamente la convenienza delle condizioni complessive del rapporto di conto corrente intrattenuto con il professionista e di assumere una decisione consapevole in merito ad una richiesta di affidamento o di sconfinamento. Inoltre, si è ipotizzato che l'omessa comunicazione di variazioni sfavorevoli per il cliente nell'importo delle commissioni per "diritti di istruttoria", potesse rappresentare una condotta aggressiva, costituendo un ostacolo non contrattuale imposto dal professionista all'esercizio del diritto di recesso.

6. La Parte ha risposto alla richiesta di informazioni formulata con il provvedimento di avvio in data 16 aprile 2012. In data 24 maggio 2012 è stata formulata una ulteriore richiesta di informazioni, alla quale la Parte ha dato riscontro il 4 giugno 2012.

7. La Parte ha esercitato il diritto di accesso in data 4 aprile 2012 ad esito della richiesta avanzata in data 23 marzo 2012.

8. In data 21 maggio 2012 si è svolta l'audizione richiesta dalla Parte il 16 aprile 2012.

9. In data 5 giugno 2012 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

10. Sino al novembre 2009, la banca aveva predisposto un modulo contrattuale relativo al conto corrente dove erano indicate solo alcune condizioni economiche, come il tasso di interesse e i canoni, rinviando ai Fogli Informativi disponibili per consultazione presso le filiali della banca per l'indicazione delle altre spese, anche relative ai servizi

collegati al conto corrente, come gli scoperti di conto corrente e gli affidamenti. Eventuali affidamenti venivano concessi tramite un contratto che non riportava le condizioni economiche.

I Fogli Informativi riportavano, tra le altre condizioni, i *"diritti di segreteria"*, denominazione assunta dalla voce commissionale indicata come *"diritti di istruttoria"* nell'estratto conto a seguito dell'addebito¹.

11. A partire dal novembre 2009 la Parte ha assunto la decisione di modificare i modelli contrattuali, introducendo il *"contratto di apertura di credito in conto corrente"* dove, tra le principali condizioni economiche, sono state indicate le *"spese di istruttoria"*, che non vengono più applicate per gli scoperti in assenza di affidamento².

12. Nel marzo 2010, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva sui servizi di pagamento (PSD), la Parte ha dovuto nuovamente modificare i contratti di conto corrente per tenere conto di quanto disposto da tale normativa in tema di servizi di pagamento accessori al conto corrente³. In tale occasione, la Parte ha inviato a ciascun cliente il documento di sintesi che riporta tutte le condizioni economiche del conto corrente e dei servizi ad esso collegati, tra i quali rientra il servizio *"fidi e sconfinamenti"*, nell'ambito del quale sono dettagliate, tra le varie spese di affidamento, le *"spese di istruttoria"*⁴.

13. Le spese di istruttoria sono addebitate indipendentemente dall'esito della valutazione, ogni volta che il cliente richiede un nuovo affidamento o una revisione dell'importo affidato e comunque ogni anno⁵.

Con riferimento all'ammontare delle commissioni, fino al 2009 le stesse erano pari allo 0,4% annuo, con un minimo di 100 euro sull'ammontare dei fidi concessi/rinnovati⁶.

Successivamente, la Parte ha applicato la seguente struttura tariffaria:

Tab. 1: spese di istruttoria dal 2009

Importo accordato (euro)	spese di istruttoria (euro)
0 - 5.000	50
5.001 -30.000	100
30.001-100.000	150
100.001 – 500.000	500
da 500.001	1000

14. La commissione in esame è stata applicata mediamente a 170.000 posizioni per anno, per un importo complessivo, dal 2008 al 2011, di 37 milioni di euro.

15. Nella documentazione agli atti, e in particolare nel foglio informativo del 9 luglio 2009 relativo allo scoperto di conto corrente⁷ e nel documento di sintesi del conto corrente del 31 marzo 2010⁸, si riportano con riferimento alle spese di istruttoria i valori di tab. 1⁹, mentre nel documento di sintesi del 30 maggio 2012 si riportano spese pari a zero¹⁰. In una nota a caratteri ridotti, in calce ai tre citati documenti, insieme ad altre informazioni relative alla modalità di applicazione della commissione è riportato che *"i seguenti valori massimi delle spese di istruttoria (...) non sono attualmente applicabili per motivi di natura tecnica su un numero limitato di clienti poiché gestiti da una piattaforma informatica che la Banca abbandonerà in tempi brevi. Esclusivamente per questa clientela (....) i valori massimi sono i seguenti: 0,40% calcolato sull'importo accordato con un minimo di 100 euro"*.

Tale ultima tariffa dà origine ad un valore delle *"spese di istruttoria"* quasi sempre maggiore a quello derivante dall'applicazione della tariffa esposta nella tabella riportata nel foglio informativo (cfr. Tab. 1)¹¹.

I clienti ai quali sono stati applicati i valori indicati nella citata nota non sono stati informati anticipatamente rispetto alla firma del contratto o all'addebito.

¹ [Doc. 17, Foglio informativo relativo allo scoperto di conto corrente del 1° aprile 2008.]

² [Doc. 17.]

³ [Doc. 20 "Verbale audizione".]

⁴ [Doc. 22. allegato 5.]

⁵ [Doc. 17 "memorie del 16 aprile 2012".]

⁶ [Doc. 17.]

⁷ [Doc. 17.]

⁸ [Doc. 22 all. 5.]

⁹ [Cfr. doc. 17, allegati.]

¹⁰ [Doc. 22 all. 3.]

¹¹ [In particolare, per il periodo precedente all'azzeramento delle spese di istruttoria è possibile calcolare che l'applicazione della tariffa riportata nella nota porta ad una commissione maggiore di quella riportata nel corpo del testo per valori dei prestiti da 0 a 5.000 euro, da 25.000 a 30.000 euro e sopra i 37.500 euro; la spesa è uguale per valori compresi tra i 5.001 e i 25.000 euro e minore per valori compresi tra i 30.000 e i 37.500 euro. Successivamente all'azzeramento delle commissioni, la tariffa in nota porta invece ovviamente all'applicazione di spese di istruttoria positive.]

I consumatori oggetto di addebiti secondo la tariffa riportata nella nota, per importi superiori a quelli indicati nel corpo del foglio informativo (cfr. tab. 1) sono stati 242, generando maggiori introiti per la banca di circa 19.000 euro. Dei 242 clienti, 236 sarebbero stati addebitati per un anno, e 6 clienti per due anni¹².

16. A seguito di recenti interventi legislativi¹³ che hanno, tra l'altro, previsto un nuovo regime delle commissioni applicabili ai rapporti di apertura di credito, la Parte ha azzerato, a far data dal 1° gennaio 2012, la commissione in esame per quasi tutta la clientela¹⁴.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

17. La Parte rappresenta che le spese di istruttoria avrebbero la funzione di remunerare la banca per la valutazione del merito creditizio del cliente. Tutte le informazioni relative alle condizioni economiche dell'apertura di credito in conto corrente sarebbero state fornite tramite il contratto e i documenti previsti dalla disciplina relativa alla trasparenza bancaria¹⁵.

18. La documentazione informativa sarebbe stata redatta in conformità con le disposizioni di legge. Il rinvio in ambito contrattuale ai fogli informativi per prezzi e condizioni non specificatamente determinati in sede contrattuale sarebbe in linea con quanto previsto dalla versione allora vigente dell'articolo 117 del Testo Unico Bancario (TUB), che prevedeva, al comma 7, lettera b), che per i casi in cui non erano convenute nel contratto le condizioni contrattuali, si applicavano *"gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi"*¹⁶.

Anche nel caso in cui si volesse affermare l'incompletezza dell'informazione, la condotta contestata non sarebbe comunque configurabile come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo perché non idonea a condizionare il comportamento del consumatore, riguardando una voce di spesa che inciderebbe solo in modo marginale sulla complessiva struttura del contratto¹⁷.

19. Con riferimento alle modalità di comunicazione alla clientela delle variazioni sfavorevoli nell'ammontare delle spese di istruttoria prima dell'introduzione, nel novembre 2009, del contratto di apertura di credito in conto corrente, la Parte ritiene che non vi fosse la necessità di effettuare una comunicazione *ad personam*, perché l'articolo 118 del TUB si sarebbe dovuto applicare solo per modifiche intervenute nelle condizioni contrattuali, mentre le spese di istruttoria non erano in questo periodo indicate nel contratto, ma nel Foglio Informativo¹⁸.

A seguito dell'introduzione del contratto di apertura di credito in conto corrente, in cui sono specificate le spese di istruttoria, non vi è stata alcuna modifica successiva nella struttura tariffaria; eventuali variazioni sfavorevoli per il cliente sarebbero state comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 118 del TUB¹⁹.

20. Con riferimento ai valori applicati ad alcuni clienti secondo una struttura tariffaria - indicata nella nota in calce al Foglio Informativo - diversa da quella indicata nel corpo del testo del medesimo, la Parte afferma che ciò sarebbe dovuto ad una migrazione informatica dalla precedente piattaforma tecnologica nel luglio 2009 e per motivazioni di tipo tecnico un numero molto limitato di clienti sarebbe stato oggetto di migrazione successiva²⁰.

21. Infine, la Parte lamenta che, avendo già eliminato la commissione oggetto del procedimento a partire dal gennaio 2012, anticipando l'applicazione delle previsioni del cd. Decreto Salva Italia, le sarebbe preclusa la possibilità di proporre impegni ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, godendo dei relativi benefici, sebbene sul piano sostanziale abbia già posto in essere misure del tutto equivalenti a quelle potenzialmente oggetto di una formale assunzione impegni.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

22. Il presente procedimento concerne l'informativa resa da BNL alla propria clientela nella documentazione contrattuale e precontrattuale riferita alle commissioni denominate prima *"diritti di segreteria"* e successivamente *"spese di istruttoria"*, addebitate per ogni nuovo affidamento, revisione dell'importo affidato e comunque ogni anno, sulle aperture di credito in conto corrente e, fino al novembre 2009 anche per gli scoperti di conto corrente. In particolare, assumono rilievo i seguenti tre profili di ingannevolezza:

1) omissioni informative fino a novembre 2009;

¹² [Doc. 22 "memorie del 4 giugno 2012".]

¹³ [D.L. 201/2011 convertito con legge n. 214/12 (c.d. Decreto Salva Italia) e D.L. n. 1/12, convertito con legge n. 27/12 (c.d. Decreto Cresci Italia).]

¹⁴ [Doc. 17 e 22. Più precisamente, a detta della Parte, l'azzeramento non è intervenuto su 131 posizioni per un disguido informatico.]

¹⁵ [Doc. 22 e 20.]

¹⁶ [Doc. 17.]

¹⁷ [Doc. 17.]

¹⁸ [Doc. 17.]

¹⁹ [Doc. 17.]

²⁰ [Doc. 22.]

- 2) informazioni ingannevoli relativamente all'importo delle "spese di istruttoria";
- 3) modalità di comunicazione delle variazioni sfavorevoli per la clientela

1) Omissioni informative fino a novembre 2009

23. Sino al novembre 2009, BNL non specificava l'esistenza e l'ammontare delle commissioni per "diritti di segreteria" o di "spese di istruttoria" in alcun documento precontrattuale e contrattuale che il cliente dovesse necessariamente visionare prima di instaurare con la banca un rapporto creditizio, dal momento che le stesse erano indicate solo nei Fogli Informativi disponibili per la consultazione presso le filiali della banca.

24. La mancata indicazione in modo chiaro e completo dell'esistenza ed entità di tali commissioni rappresenta una omissione informativa rilevante ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Consumo, che impedisce al consumatore di valutare compiutamente la convenienza delle condizioni complessive del rapporto creditizio con il professionista e di assumere una decisione consapevole in merito ad una richiesta di affidamento o allo sconfinamento.

25. Pertanto, in conformità con i principi del Codice del Consumo, la banca avrebbe dovuto informare la propria clientela in modo chiaro e completo delle condizioni economiche dei servizi offerti, incluse le "spese di istruttoria" che, contrariamente a quanto affermato dalla Parte, costituiscono una componente economica di entità rilevante. Peraltro, se è pur vero che, come sostenuto dalla Parte, il TUB prevedeva all'articolo 117, comma 7, lettera b), che per quanto non specificato nel contratto si applicavano "gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi", tale previsione assume carattere residuale, in quanto si applica solo in caso di "inosservanza del comma 4" del medesimo articolo, dove è invece previsto che "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati(...)".

Ad evidenza di ciò si osserva che la decisione del professionista di modificare l'informativa resa alla clientela, arrivando a predisporre un contratto autonomo di apertura di credito con l'indicazione di tutte le relative componenti di costo, coerentemente con i principi del Codice del Consumo, non origina da alcuna modifica normativa.

2) Informazioni ingannevoli relativamente all'importo delle "spese di istruttoria"

26. Ad alcuni clienti (246) non sono state applicate le spese di istruttoria nella misura indicata nel corpo del testo dei fogli informativi e dei documenti di sintesi, ma nella maggior misura (generando maggiori introiti per 19.000 euro) indicata in una nota scritta in piccoli caratteri unitamente a svariate ulteriori informazioni, senza alcuna informativa *ex ante*. Pertanto, non solo il consumatore poteva arrivare difficilmente a comprendere che vi era la possibilità che venissero applicate spese maggiori di quelle riportate nel corpo del testo, ma non era in ogni caso possibile sapere *ex ante* quale era la propria categoria di appartenenza e quindi in che misura si sarebbero dovute pagare le spese di istruttoria.

Dalle evidenze agli atti è possibile far risalire tale comportamento, tanto più censurabile in quanto implicante l'applicazione ad alcuni clienti di prezzi maggiori per disfunzioni attribuibili al solo professionista, al luglio 2009. Inoltre, il comportamento, che agli atti risulta da ultimo nei fogli informativi datati 30 maggio 2012, potrebbe perdurare tutt'oggi, pur in presenza di un'indicazione nel corpo del foglio informativo di spese di istruttoria pari a zero.

27. Per quanto esposto il comportamento descritto appare configurare una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 21 del Codice del Consumo, essendo idoneo ad indurre il consumatore in errore con riguardo al costo effettivo del rapporto di credito.

3) Modalità di comunicazione delle variazioni in senso sfavorevole per clientela

28. La circostanza che la Parte non ritenesse di dover comunicare variazioni per la clientela sfavorevoli nel valore delle spese di istruttoria prima dell'inserimento di tale voce di costo nel contratto, non assume rilevanza concreta nel presente procedimento, in quanto a partire dal settembre 2007 non sono intervenute variazioni tariffarie sfavorevoli per la clientela.

29. Infine, con riferimento a quanto lamentato dalla Parte rispetto all'impossibilità di presentare impegni, avendo spontaneamente cessato la condotta oggetto del procedimento prima dell'avvio del medesimo, si osserva che, impregiudicata una valutazione di inammissibilità stante la gravità della pratica accertata, un impegno valutabile come idoneo non può consistere nella semplice cessazione della pratica contestata; in ogni caso, si osserva che parte della condotta risulta ancora in essere.

30. Per quanto esposto, e anche in ragione degli elementi di complessità che caratterizzano la valutazione della convenienza economica di un finanziamento, nonché tenuto conto della tipologia di destinatari, che presumibilmente ricorrono a prodotti di indebitamento in ragione di condizioni di difficoltà economica, la pratica deve inoltre ritenersi non conforme al grado di diligenza professionale, ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in termini di chiarezza e completezza della documentazione necessaria a consentire alla clientela una scelta di acquisto consapevole, con particolare riguardo alle informazioni relative alle condizioni economiche dei prestiti offerti.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

31. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

32. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

33. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della rilevante dimensione economica del professionista, della molteplicità dei profili di ingannevolezza riscontrati e dell'entità del possibile pregiudizio economico per il consumatore anche in considerazione dell'estesa penetrazione della pratica.

34. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti e tenuto conto della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, la pratica commerciale è stata posta in essere complessivamente, con le diverse modalità sopra descritte, nel periodo settembre 2007-maggio 2012 e presumibilmente è ancora in corso.

35. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella misura di 100.000 € (centomila euro).

36. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti in violazione del Codice del Consumo²¹, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione nella misura di 120.000 € (centoventimila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni ingannevoli, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi di finanziamento offerti dal professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

²¹ [Cfr. provv. n. 22990 del 16 novembre 2011, PS7196 - BNL-CONTO REVOLUTION; provv. n. 21050 del 28 aprile 2010, PS705 - BNL - CONTRATTO DI MUTUO; provv. n. 20892 del 10 marzo 2010, PS5130 - BNL-PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI; provv. n. 21771 del 3 novembre 2010, PS4916 - BNL-PRELIEVI GRATUITI; provv. n. 20232 del 28 agosto 2009, PS1481 - BNL-CANCELLAZIONE IPOTECA.]

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella